



Consiglio Comunale di Ponte Capriasca
Commissione della gestione

Ponte Capriasca, 4 giugno 2023

**RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE SUL MESSAGGIO MUNICIPALE
- MM no 4/2023 - concernente l'aggiornamento del Preventivo 2023 del Comune di Ponte
Capriasca.**

Onorevole Presidente e Consiglieri,

la Commissione della gestione si è riunita in data 16 e 31 maggio 2023 per discutere il messaggio in oggetto. In data 16 maggio 2023 si è inoltre proceduto ad un'audizione del Municipale responsabile del Dicastero finanze, on. Diego Baratti, che la Commissione tiene a ringraziare per la disponibilità e la collaborazione.

La Commissione ha vagliato attentamente il messaggio e, in particolare, la decisione della SEL dell'11 aprile 2023.

Considerazioni generali sulla decisione SEL

A tal proposito, questa Commissione deve confessarsi accigliata di fronte alla pressoché totale mancanza di riserbo manifestata dalla SEL nella propria verifica del regolamento comunale sull'approvvigionamento idrico.

A tal proposito, val la pena rammentare che ai sensi dell'art. 188 cpv. 1 LOC i regolamenti comunali devono essere sottoposti per approvazione al Consiglio di Stato, che ha delegato tale verifica alla Sezione enti locali (SEL). Affinché la SEL possa intervenire su un regolamento comunale, questo deve porsi in (chiaro) contrasto con il diritto superiore (art. 189 cpv. 1 LOC, cfr. sentenza del TRAmM 52.2017.112 dell'11 settembre 2019), ciò che, tuttavia, non è stato il caso per diverse delle modifiche imposte. Va inoltre rammentato che l'autonomia comunale è tutelata dalla costituzione cantonale (art. 16 cpv. 2).

Nello specifico, per quanto attiene allo stralcio della tassa sulle piscine, si deve constatare che il riferimento della SEL alla sentenza del 19.06.2009 del TRAmM è fuori luogo. Infatti, il 13 ottobre 2022 il Tribunale cantonale amministrativo (sentenza 52.2017.85) ha tutelato una tassa sulle piscine di CHF 10.- al m3, identica a quella prevista dal Regolamento disapprovato dalla SEL. Nella stessa sentenza, il Tribunale cantonale amministrativo ha peraltro rammentato che

in materia di organizzazione e gestione del servizio di distribuzione dell'acqua potabile, i Comuni ticinesi godono di un'ampia autonomia che si estende anche alla scelta delle modalità di calcolo delle tasse che devono percepire per assicurarne il finanziamento (DTF 118 la 320 consid. 2a con riferimenti).

Ben più grave è tuttavia l'affermazione – infondata – per cui "l'utilizzo di una tariffa progressiva non è inoltre giustificabile dal punto di vista della corretta applicazione dei principi di causalità dei costi e di equivalenza iscritti nel diritto federale (LSPr)". Ora, a prescindere dal fatto che il riferimento legislativo della SEL è alla legislazione sulla sorveglianza dei prezzi che non può, evidentemente, definire le modalità di adozione del tributo in questione, in particolare tenuto

conto dell'ampia autonomia che il Comune gode in ambito di finanziamento dell'approvvigionamento idrico. Si segnala che l'art. 7 cpv. 3 della Legge cantonale sull'approvvigionamento idrico specifica chiaramente che le tariffe devono avere un effetto incitativo atto "a favorire l'uso parsimonioso e razionale dell'acqua" e che anche l'art. 2 lett. c della stessa legge impone ai Comuni di adottare "le misure atte a garantire un uso parsimonioso dell'acqua". A tal proposito, nella sentenza citata, il TRAmM ha rammentato (sottolineature aggiunte):

Tale obiettivo va perseguito sia sul piano tecnico, attraverso la periodica verifica degli impianti esistenti (art. 8 LApprl), sia sul piano giuridico, attraverso l'obbligo di disciplinare dal profilo normativo tale servizio prevedendo, tra l'altro, dei tariffari che abbiano un effetto incitativo (art. 7 LApprl), ritenuto infatti come, secondo le intenzioni del Legislatore, per raggiungere questo scopo i Comuni debbano primariamente operare attraverso l'allestimento di tariffari in grado di indurre gli utenti al risparmio di acqua (cfr. Messaggio governativo n. 3735 del 22 gennaio 1991 relativo alla legge sull'approvvigionamento, in RVGC 199.. pag. 1699).

Detto questo, la Commissione ritiene che la siccità rappresenti un pericolo rilevante, che verosimilmente aumenterà di importanza nel corso dei prossimi anni. A tal proposito si ritiene che ogni strumento atto a scongiurare tale pericolo debba essere valutato. Tra questi strumenti rientrano senz'altro anche delle tariffe incentivanti (progressive) atte a scoraggiare un uso smodato o comunque non parsimonioso dell'acqua potabile e a rendere, ad esempio, economicamente (oltre che ecologicamente) sensati interventi tecnici (p. es. rubinetti a basso consumo, sistemi di irrigazione a goccia, ecc.) che permettano un risparmio idrico.

Soluzione, peraltro, adottata anche da altri Comuni ticinesi (ad es. Gordola, S. Antonino e Capriasca), senza che vi fosse stato un intervento da parte della SEL.

Si prende, infine, atto del fatto che il passaggio del Regolamento che permette al Municipio di introdurre un sistema progressivo di tariffe al consumo (Art. 73: "Per promuovere l'uso parsimonioso dell'acqua e ridurre i consumi, il Municipio può definire una tariffa progressiva che cresca all'aumentare dei m3 annui utilizzati") non è stato stralciato dalla SEL, motivo per cui dovrebbe essere possibile procedere con un'implementazione di quanto previsto.

Sull'aggiornamento di preventivo

Anzitutto occorre rilevare che il Messaggio municipale non fornisce alcuna indicazione sulle considerazioni politiche del Municipio. Si invita il Municipio, in futuro, a inserire i ragionamenti che hanno portato a preferire una soluzione piuttosto che l'altra (in questo caso: preferire un prelievo da bilancio anziché un aumento delle tariffe) nel Messaggio, ciò che peraltro è imposto dalla LOC (Art. 56 cpv. 1 LOC).

Nella fattispecie, il Municipio ha deciso, per l'anno in corso, di non procedere ad un incremento delle tariffe e di coprire la componente della tassa sulle piscine, che decade, "in deficit", ossia tramite un prelievo dal bilancio (che dovrà essere rimborsato entro 4 anni, cfr. Art. 13 cpv. 4 RGFC). Ciò è da ricondurre, secondo le spiegazioni date dall'on. Baratti in sede di audizione (e che, si auspica, in futuro possano trovare spazio direttamente nel messaggio municipale), al fatto che a consuntivo 2022 è previsto un versamento a bilancio di importo analogo (CHF 21'741.38).


Per l'anno in corso, la Commissione ritiene le valutazioni del Municipio condivisibili. Per il futuro, invece, non si potrà evitare di compensare l'eliminazione della tassa sulle piscine con un incremento tariffale. A tal proposito, e vista la facoltà prevista dall'art. 73 del Regolamento sull'approvvigionamento, si chiede al Municipio di cogliere tale occasione per, finalmente, introdurre delle tariffe incentivanti che tengano, ad esempio, conto della mediana dei consumi per nucleo familiare (tenendo conto delle dimensioni dello stesso) e inducano pertanto a non sprecare quel bene prezioso che è l'acqua. Si auspica che la SEL possa essere coinvolta preventivamente, così da raccogliere eventuali spunti o suggerimenti prima di varare l'ordinanza. Il Municipio dovrà inoltre verificare se la legge imponga anche in questo caso il coinvolgimento dell'Ufficio del sorvegliante dei prezzi.

Raccomandazione di voto

Visto quanto sopra, la Commissione della gestione invita il Consiglio comunale a votare quanto segue:

1. Si approva l'aggiornamento del preventivo 2023 come da Messaggio municipale 4/2023.

Ponte Capriasca, 4 giugno 2023



Matthias Bizarro (presidente e relatore)

I Commissari

Guido Lepori (vicepresidente)

Graziano Furlanetto

Pietro Jolli

Ileana Pedrazzini

Claudia Puffi

Roberto Umiker